

FISCO NEWS LUGLIO 2011 Roma il 08/08/2011

AREA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

Dall'Agenzia le istruzioni per chiudere le partite IVA

La ris. 72 ha approvato il codice tributo e le istruzioni per versare in F24 la sanzione ridotta di 129 euro per la chiusura delle partite IVA inattive

Con un [comunicato stampa](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni operative per aderire alla chiusura agevolata delle **partite IVA inattive**, prevista dall'art. 23, comma 23 del DL n. 98/2011, tramite il versamento di una **sanzione ridotta di 129 euro**, entro il prossimo **4 ottobre 2011**.

Nel contempo, con la risoluzione n. [72](#), 11 luglio 2011, sono stati approvati il **codice tributo “8110”** e le relative istruzioni operative per la compilazione del modello F24 per il versamento della citata somma di 129 euro.

L'art. 23, comma 22 del citato DL 98/2011, aggiungendo il comma 15-*quinquies* all'art. 35 del DPR 633/72, stabilisce che l'attribuzione del numero di partita IVA è **revocata d'ufficio** qualora per **tre annualità consecutive** il titolare non abbia esercitato l'attività d'impresa o di arte e professione, ovvero, se obbligato, non abbia presentato la dichiarazione annuale IVA. Premettendo che, contro il provvedimento di chiusura, come specificato dallo stesso comma 2, è **ammesso reclamo** innanzi alle Commissioni tributarie (tale aspetto è confermato anche nel comunicato stampa dell'Agenzia), è opportuno svolgere alcune considerazioni in merito al corretto ambito applicativo della disposizione in esame.

In particolare, sono prefigurate **due ipotesi**, alternative tra di loro, al ricorrere delle quali l'Ufficio è legittimato ad emanare un provvedimento di revoca della partita IVA “inattiva”, una della quali è collegata alla **mancata** presentazione per tre annualità consecutive della **dichiarazione IVA**, e l'altra è invece riferita al **mancato esercizio**, nel medesimo arco temporale dei tre anni consecutivi, dell'attività per cui è stata rilasciata la partita IVA.

Come già anticipato in un nostro precedente intervento (si veda [“Revoca d'ufficio delle partite IVA inattive per 3 anni”](#) del 9 luglio 2011), due osservazioni in merito a tale ultima condizione sono meritevoli di essere evidenziate: una di carattere **procedurale**, volta a comprendere se la chiusura sarà “d'ufficio”, senza alcuna preventiva indagine volta a capire le motivazioni sottese all'inattività del contribuente, ed un'altra relativa all'individuazione del **significato** da attribuire al **mancato esercizio** dell'attività.

Più nel dettaglio, sarà necessario comprendere se, per mancato esercizio dell'attività, sia

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

sufficiente la **mancata emissione di fatture attive**, ovvero la **mancanza di acquisti**, ipotesi che potrebbe ben accadere in ipotesi di liquidazione della società in cui, come ben noto, si possono creare della situazioni di “stallo” anche particolarmente lunghe. Pensare che in questi casi si proceda, senza alcuna preventiva indagine o verifica, alla chiusura della posizione IVA del contribuente appare oggettivamente **eccessivo**, ragion per cui sarà necessario definire al meglio l’ambito applicativo della disposizione in questione, senza dimenticare che la chiusura della partita IVA non è affatto “neutra”, poiché comporta l’assoggettamento ad IVA dei beni esistenti all’interno del patrimonio dell’impresa (c.d. “**autoconsumo**”).

Sanzione fino a 2.065 euro per chi non si avvale della chiusura agevolata

In attesa di conoscere il pensiero dell’Agenzia in merito alle questioni descritte, come anticipato il comunicato stampa diramato ieri, oltre a ricordare la tempistica, il costo e il codice tributo da indicare nel modello F24, precisa che chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a **2.065 euro**.

Ancor più interessante, invece, è la precisazione secondo cui, come si legge nel comunicato stesso, per fruire della “sanatoria”, “nell’ottica della semplificazione **non** è necessario presentare anche la **dichiarazione di cessazione attività**, con il mod. AA7 (previsto per i soggetti diversi dalle persone fisiche) od il mod. AA9 (previsto per le imprese individuali e lavoratori autonomi), perché la chiusura della partita Iva verrà effettuata dall’Agenzia sulla base dei dati desunti dal modello F24 presentato”.

Infine, un’indicazione operativa: nel modello F24, oltre al codice tributo “**8110**”, è necessario indicare la **partita IVA** da chiudere e l’**anno di cessazione** dell’attività.

La mancanza della PEC non fa (per ora) lievitare il contributo unificato

Urgono le istruzioni ministeriali per il pagamento del contributo unificato. L’immediata entrata in vigore del **contributo unificato** causa non pochi problemi ai difensori e alle seGRETERIE delle Commissioni tributarie, alle quali ovviamente i contribuenti si rivolgono per chiarimenti sulla **nuova tassazione** degli atti processuali.

Per prima cosa, occorre, in attesa della circolare esplicativa del Ministero, chiarire l’ambito di decorrenza della nuova norma: l’art. 37 comma 7 del DL 98/2011 stabilisce che le norme sul contributo unificato si applicano a decorrere dai ricorsi notificati successivamente all’entrata in vigore della “manovra correttiva”, quindi a decorrere dallo scorso **7 luglio**.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Esemplificando:

- se il difensore ha notificato il ricorso (introduttivo o di appello, visto che il contributo unificato va pagato per ogni grado di giudizio) sino allo scorso 6 luglio, sull'originale dell'atto va applicato il **bollo**, stessa cosa per gli atti processuali successivi come le memorie, ancorché depositate dopo l'entrata in vigore del DL 98/2011;
- se il ricorso è stato **notificato** a controparte dallo scorso 7 luglio (non ha rilievo la costituzione in giudizio), occorre invece pagare il contributo unificato.

È pleonastico rammentare che ogni violazione della normativa in tema di contributo unificato, se può cagionare l'emanazione di accertamenti fiscali sul contributo stesso (sul cui ricorso occorrerà, per ironia della sorte, pagare il contributo unificato), non potrà avere alcun effetto sulla **validità processuale** del ricorso o dell'appello.

Dal punto di vista operativo, ravvisando la necessità di attendere chiarimenti ufficiali, si prospetta quanto segue.

Il contribuente, quando forma il ricorso, in calce all'atto magari prima della sottoscrizione, indica il valore della causa ai fini dell'applicazione del contributo (si ricorda che occorre vagliare la sola imposta richiesta, al netto delle sanzioni e degli interessi).

Poi, una volta notificato il ricorso, occorre recarsi presso una **tabaccheria convenzionata** pagando il contributo sulla base del valore della causa e, in ragione di ciò, viene rilasciato un contrassegno adesivo. In mancanza di chiarimenti, pare debba utilizzarsi, ai fini della prova dell'assolvimento del tributo, il modello di **certificazione** di avvenuto **pagamento** approvato con decreto del 20 settembre 2010, scaricabile gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Pagamento mediante F23 o presso tabaccai convenzionati

Su detto modello deve essere attaccato il contrassegno adesivo e il tutto va poi depositato nella segreteria in occasione della costituzione in giudizio (se il pagamento avviene mediante **F23**, occorre depositare tale documento).

Tanto premesso, la regolarità fiscale del ricorso non dovrebbe venir meno se il difensore applicasse il contrassegno sull'originale del ricorso, visto che l'imposta risulta comunque pagata.

Una questione molto importante riguarda l'art. 13 comma 3-bis del DPR 115/2002, introdotto dal DL 98, secondo cui, ove il difensore ometta di indicare la casella di posta elettronica, il contributo è maggiorato per il 50%.

Per il processo tributario, questa norma non trova ancora attuazione, in quanto, come dice l'art. 39, comma 8, lett. c) del DL 98/2011, l'applicazione della **maggiorazione** è subordinata all'emanazione dei **decreti del Ministero** che renderanno operativo il cosiddetto "processo tributario telematico".

IMPOSTE SOSTITUTIVE

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Contribuenti minimi solo per attività avviate dal 2008

L'art. 27 del DL n. 98/2011 (c.d. manovra correttiva) modifica sensibilmente i requisiti per l'accesso al regime dei contribuenti minimi. Rispetto alla prima bozza della manovra (al riguardo, si veda "[Regime dei minimi precluso agli over 35 dal 2012](#)" del 4 luglio 2011), dal testo definitivo è venuto meno il limite anagrafico, ma sono stati inseriti ulteriori requisiti.

L'art. 27 della manovra (rubricato "**Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità**") afferma che gli attuali regimi forfetari sono **riformati e concentrati** allo scopo di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro.

Dal tenore dell'incipit sembrerebbe che la nuova disciplina (avente la finalità di limitare l'applicazione del regime dei minimi) "unifichi" i regimi forfetari in vigore, vale a dire quello dei **minimi** stesso e delle **nuove iniziative produttive**. Logica conseguenza di ciò dovrebbe essere l'inapplicabilità del "forfettino" dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni; peraltro, vista l'**assenza di un'espressa abrogazione** della relativa disciplina e di indicazioni in tal senso nella Relazione tecnica alla manovra, potrebbe essere opportuna una conferma ufficiale.

Durata quinquennale con sostitutiva al 5%

Al comma 1 dell'articolo 27 viene disposto che, a partire dal **1° gennaio 2012**, il regime dei minimi si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi (contro i tre dell'attuale "forfettino"), esclusivamente alle persone fisiche che:
- **intraprendono** un'attività d'impresa, arte o professione;
- l'hanno intrapresa **successivamente al 31 dicembre 2007**.

Al riguardo possono essere fatte talune osservazioni.

Innanzitutto, poiché viene richiamato il regime dei minimi per intero (commi da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 244/2007), per la relativa fruizione, si ritiene che il contribuente debba comunque possedere anche i requisiti di accesso "tradizionali", di cui ai commi 96 e 99 della L. 244.

Dal punto di vista soggettivo, risultano **esclusi** della nuova versione del regime i contribuenti che **già esercitavano un'attività prima dell'istituzione del regime agevolato**. Nella Relazione tecnica alla manovra viene osservato che, applicando i nuovi criteri alla platea di contribuenti che fruiscono attualmente del regime dei minimi, risulta che solo il **4%** di costoro **può continuare ad applicarlo**, mentre il 96% ne rimane escluso.

Sono stati confermati gli altri requisiti per l'accesso al regime che richiamano quelli contemplati dal regime delle nuove iniziative produttive:

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività da esercitare **non** deve costituire, in nessun modo, **mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, **non** dev'essere superiore a **30.000 euro**.

A fronte della limitazione dell'ambito soggettivo, il comma 3 dell'art. 27 della manovra prevede talune agevolazioni fiscali (es. esonero dall'obbligo di tenere le scritture contabili ed esenzione da IRAP) fruibili da "coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1 [ivi inclusa, quindi, la limitazione al 31 dicembre 2007], pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono".

A partire dal 2012, è **ridotta al 5%** (dal 20%) l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell'articolo 1 della L. n. 244 del 24 dicembre 2007.

Si segnala che il DL 98/2011 ha disposto anche l'abrogazione del primo e del secondo periodo del comma 117 dell'art. 1 della L. 244/2007, relativi, rispettivamente, alla **decorrenza** del regime dal 1° gennaio 2008 e al calcolo degli **conti IRPEF** per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario a quello dei contribuenti minimi (a quest'ultimo riguardo, si vedano "[Minimi: acconto IRPEF dovuto anche nel primo anno di adesione al regime](#)" del 5 ottobre 2010 e "[Contribuenti minimi tra acconto dell'imposta sostitutiva e acconto IRPEF](#)" del 18 novembre 2010).

Agevolati gli investimenti al Sud

Il maxiemendamento al DL Sviluppo ha previsto il rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno

L'art. 2-bis del DL n. 70/2011, introdotto dal **maxiemendamento** dell'ormai approvato DL Sviluppo, ha disposto il rifinanziamento dell'agevolazione per le imprese che effettuano **investimenti nel Mezzogiorno**. Più precisamente, si tratta del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi in a

ree svantaggiate di cui all'art. 1, commi da 271 a 279, della L. n. 296/2006.

L'**operatività** dell'agevolazione, tuttavia, è subordinata alla **preventiva approvazione** dell'UE, essendo rifinanziata con fondi strutturali europei.

Un **decreto** del Ministro dell'Economia e delle Finanze stabilirà i **limiti di finanziamento**

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

per ciascuna Regione interessata, la **durata dell'agevolazione** e le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le procedure dei Fondi strutturali europei.

Tale agevolazione si affianca al c.d. “bonus assunzioni al Sud”, previsto sin dalla prima versione del DL Sviluppo (si veda “[Nel DL Sviluppo, bonus assunzioni al Sud](#)” del 16 maggio 2011).

Al fine di individuare le caratteristiche del beneficio fiscale in commento, è possibile mutuare quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 11 aprile 2008 n. [38](#) con riferimento alla precedente versione dell’agevolazione.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti **titolari di reddito d’impresa**, indipendentemente dalla natura giuridica assunta e dal regime contabile adottato.

In base all’art. 1, comma 271, della L. n. 296/2006, sono agevolabili le acquisizioni di determinati beni destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Costituiscono oggetto dell’agevolazione, ai sensi del comma 273 dell’art. 1 della L. n. 296/2006:

- i **macchinari** e gli **impianti** classificabili nella voce “B.II.2 - Impianti e macchinari” dell’attivo di Stato patrimoniale (*ex art. 2424 c.c.*);
- le **attrezzature varie** classificabili nella voce “B.II.3 - Attrezzature industriali e commerciali” dell’attivo di Stato patrimoniale (*ex art. 2424 c.c.*);
- i **programmi informatici** (limitatamente alle piccole e medie imprese);
- i **brevetti** (per tutte le tipologie di imprese).

Credito d’imposta non tassabile

Il credito d’imposta in questione:

- **non** concorre alla formazione della base imponibile **IRPEF/IRES**, né della base imponibile **IRAP**;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di indeducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui all’art. 61 e all’art. 109, comma 5, del TUIR;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è concesso.

L’art. 1, comma 277, della L. n. 296/2006 prevede una specifica **disciplina antiabuso**, stabilendo che il credito d’imposta spettante debba essere rideterminato nel caso in cui:

- i beni agevolati non entrino in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione;
- i beni agevolati siano dismessi, ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione;

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

- i beni agevolati siano destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione;
- per i beni acquisiti mediante contratto di locazione finanziaria, il diritto di riscatto non venga esercitato ovvero il contratto di leasing sia ceduto a terzi entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale i beni sono entrati in funzione.

OSSERVATORIO LUISS-GUIDA AL DIRITTO

Sì all'accertamento dell'illegittimità degli atti anche se la materia del contendere è cessata

Tar Lombardia - Sede di Milano - Sezione III - Sentenza 14 luglio 2011 n. 1887

27-07-2011 - Tar Lombardia - Sede di Milano - Sezione III - Sentenza 14 luglio 2011 n. 1887

27-07-2011 - Tar Lombardia - Sede di Brescia - Sezione I - Sentenza 3 marzo 2011 n. 373

L'Osservatorio nasce da una collaborazione tra l'Università "Luiss-Guido Carli" di Roma e Guida al Diritto, a pochi mesi dall'entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, per seguirne l'attuazione in giurisprudenza e lo studio da parte della dottrina.

L'Osservatorio - realizzato nell'ambito del Centro di ricerca sulle amministrazioni pubbliche "Vittorio Bachelet" - è aperto a docenti e ricercatori universitari, magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, magistrati della Corte di Cassazione, avvocati di Stato e del libero foro. L'osservatorio opera con un comitato di coordinamento, un nucleo di collaboratori stabili e gruppi di ricerca istituiti per l'approfondimento di temi specifici. Per eventuali segnalazioni di sentenze sull'applicazione del Codice, con la specificazione del principio giuridico in esse contenuto, può essere utilizzato il seguente indirizzo osservatoriocpa@luiss.it.

Sì all'accertamento dell'illegittimità degli atti anche se la materia del contendere è cessata

La cessazione della materia del contendere per atto sopravvenuto dell'Amministrazione in corso di giudizio non rimuove l'interesse del ricorrente all'ottenimento di una pronuncia di merito sulla legittimità degli atti originariamente impugnati. Il ricorrente può, infatti, chiedere il risarcimento del danno derivante dagli atti impugnati, rispetto al quale l'accertamento dell'illegittimità ne è presupposto.

A questo principio, riconosciuto a livello di diritto positivo dall'articolo 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo, il Tar Lombardia, Milano, Sezione III, con la sentenza n. 1887/2011 aggiunge che per ottenere la pronuncia di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati non è necessario aver richiesto il risarcimento del danno già in corso di giudizio, potendo tale azione essere esercitata in futuro.


Il contentioso è derivato da un provvedimento di revoca della patente di guida. In particolare, il ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla visita medica dell'Asl che ne aveva accertato l'inidoneità e il conseguente provvedimento di revoca da parte della Motorizzazione civile. Nel corso del giudizio, l'Amministrazione, all'esito delle rinnovate visite mediche, ha restituito la patente all'interessato. Ciò nonostante, il Tar Milano si è pronunciato anche sull'illegittimità della revoca della patente, poiché il ricorrente ha chiesto comunque l'adozione di una pronuncia di accertamento degli atti impugnati – sulla base del richiamato art. 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo – ai fini di una successiva azione risarcitoria.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it



Professionisti d'Impresa
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

In una situazione di fatto come quella descritta, l'annullamento della revoca impugnata non avrebbe alcuna utilità per il ricorrente. Infatti, gli effetti ripristinatori e conformativi derivanti dalla sentenza di annullamento sono stati anticipati dal contegno tenuto dalla Motorizzazione che ha restituito la patente al ricorrente. Né la sentenza di annullamento in casi del genere avrebbe altre utilità, quand'anche strumentali. Abolita, infatti, la pregiudizialità amministrativa, non è più necessario ottenere una pronuncia di annullamento per chiedere il risarcimento del danno.

Residua, invece, l'interesse ad ottenere la pronuncia di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati in vista di una successiva azione risarcitoria ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del Codice del processo amministrativo. La disposizione richiamata stabilisce, infatti, che "Quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitorii".

Il punto innovativo della sentenza – in ciò contrastante con la precedente sentenza del Tar Brescia n. 373/2011 – sta nel ritenere sussistente l'interesse all'accertamento dell'illegittimità degli atti originariamente impugnati, senza che al contempo sia stata già formulata la domanda di risarcimento del danno rispetto alla quale l'accertamento dell'illegittimità è strumentale.

Secondo il Tar Brescia, invece, la mancata presentazione della domanda di risarcimento rende astratto e ipotetico l'interesse alla pronuncia sull'illegittimità degli atti impugnati.

Il Tar Milano, nella sentenza in commento ha cercato di superare il precedente contrario, rilevando che l'art. 34, comma 3, non configura "una condanna risarcitoria sull'an debeatur" rispetto alla quale sarebbe necessario dimostrare gli altri presupposti della responsabilità civile della Pa. La norma garantisce, invece, un'utilità residuale alla domanda di annullamento, quando le sue utilità principali sono state anticipate da eventi sopravvenuti. In particolare, l'accertamento dell'illegittimità preconstituisce il giudicato sulla sussistenza di uno dei presupposti oggettivi dell'illecito nel futuro eventuale giudizio risarcitorio.

La sentenza conferma l'ampliamento degli strumenti processuali di tutela del privato. Se ciò rende meno imbrigliato il processo amministrativo rispetto al canone annullatorio tradizionale, al contempo, però, si verificano combinazioni processuali nuove e ricche di questioni applicative incerte sulle quali la giurisprudenza sarà chiamata a fare chiarezza.

ROMA

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2
00198 Roma
Tel. 06 85301700
inforoma@studiocastellano.com

ARIANO IRPINO

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.
83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it